

Parti

Ricorrente: Oro Efectivo S.L.

Resistente: Diputación Foral de Bizkaia

Questioni pregiudiziali

Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, e il principio di neutralità fiscale derivante da tale direttiva, nonché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che la interpreta, ostino ad una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro può imporre il pagamento di un'imposta indiretta diversa dall'IVA a un imprenditore o professionista per l'acquisto da un privato di un bene mobile (in concreto, oro, argento o gioielli) quando:

- 1) Il bene acquistato sarà destinato, tramite la sua lavorazione e il suo successivo trasferimento, all'attività economica propria del suddetto imprenditore.
- 2) Si effettueranno operazioni soggette ad IVA reintroducendo il bene acquistato nell'attività commerciale e
- 3) La normativa applicabile in tale Stato non consente all'imprenditore o al professionista di portare in detrazione, nelle suddette operazioni, l'importo versato a titolo di tale imposta per il primo degli acquisti menzionati».

⁽¹⁾ GU 2006, L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 15 marzo 2018 — Commissione europea / Repubblica di Polonia

(Causa C-192/18)

(2018/C 182/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Szmytkowska, K. Banks, H. Krämer, C. Valero, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, una differenziazione nell'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) ⁽¹⁾, e
- abbassando, all'articolo 13, punto 1, della legge summenzionata, l'età pensionabile applicabile ai giudici dei tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta alla Repubblica di Polonia che, introducendo nell'articolo 13, punti da 1 a 3, della legge del 12 luglio 2017, recante modifica della legge sull'organizzazione dei tribunali ordinari, disposizioni che differenziano l'età pensionabile di uomini e donne che svolgono la funzione di giudici nei tribunali ordinari, di giudici della Corte suprema e di pubblici ministeri e abbassando, all'articolo 13, punto 1, della legge citata, l'età pensionabile applicabile ai giudici di tribunali ordinari e conferendo, al contempo, al Ministro della giustizia il diritto di decidere in merito al prolungamento del periodo di servizio attivo dei giudici in base all'articolo 1, punto 26, lettere b) e c), della legge citata, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e degli articoli 5, lettera a) e 9, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione), nonché ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(¹) GU 2006 L 204, pag. 23.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons (Belgio) il 19 marzo 2018 — Mydibel SA / Stato belga

(Causa C-201/18)

(2018/C 182/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Mons

Parti

Ricorrente: Mydibel SA

Resistente: Stato belga

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 14, 15, 168, 184, 185, 187 e 188 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (¹) debbano essere interpretati e applicati nel senso che vi sia o meno revisione/rettifica dell'IVA su di un bene di investimento immobile che è stata inizialmente correttamente detratta, laddove tale bene di investimento immobile sia stato oggetto di un'operazione «sale and lease back» (vendita con retrolocazione), considerato che:

- il «sale lease back» è formato dalla concessione combinata e simultanea di un diritto di enfiteusi (vale a dire un diritto reale temporaneo) da parte del soggetto passivo a due istituti finanziari e di un leasing da parte di tali due istituti finanziari al soggetto passivo;
- tale operazione «sale lease back» costituisce un'operazione puramente finanziaria diretta ad aumentare le liquidità del soggetto passivo;
- l'operazione «sale lease back» (vendita con retrolocazione) non è stata soggetta all'I.V.A.;
- il bene di investimento immobile è rimasto in possesso del soggetto passivo ed è stato utilizzato per l'attività soggetta ad imposta del soggetto passivo ininterrottamente e in modo duraturo, sia prima sia dopo l'operazione.